Contributo Sistri 2011 tra scadenza del termine e certezza del diritto

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Si è finalmente conclusa la lunga gestazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102." Vede così la luce l'atteso Testo Unico Sistri, con cui sono stati accorpati i cinque decreti ministeriali (del 17 dicembre 2009, 15 febbraio 2010, 9 luglio 2010, 28 settembre 2010 e 22 dicembre 2010) emanati a seguito dell'avvio del Sistri.

Nelle premesse del decreto, si rende noto che il Testo Unico Sistri è adottato "nell'ottica di certezza del diritto e di uniformità della relativa interpretazione"; tuttavia, quando dalla lettura dei preamboli si passa all'esame delle soluzioni, cominciano a prospettarsi le difficoltà. Emblematica è l'infelice vicenda dei contributi Sistri per l'anno 2011, che testimonia il travagliato *iter* di avvio del nuovo metodo informatico di monitoraggio dei rifiuti.
Sin dall'origine il sistema ha previsto che la copertura degli oneri di istituzione e funzionamento gravasse sugli operatori iscritti al Sistri e fosse assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale relativo all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.

Inizialmente l'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 imponeva in sede di prima applicazione il versamento del contributo entro la scadenza del termine di iscrizione e, una volta che il Sistri fosse a regime, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Va sottolineato che all'inosservanza delle modalità temporali di pagamento del contributo è correlato l'incisivo apparato amministrativo sanzionatorio stabilito dall'art. 260-*bis*, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 36 del D.Lgs. n. 205/2010: i soggetti che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; in caso di rifiuti pericolosi la misura edittale della sanzione pecuniaria sale da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro; inoltre, all'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema.
La disciplina transitoria è dettata dall'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che prevede una graduazione della responsabilità e del connesso regime sanzionatorio per l'omessa iscrizione o per la mancata corresponsione dei contributi nel primo periodo di applicazione del nuovo sistema, contemplando per l'anno 2011 due scaglioni: uno dal 1° gennaio 2011 (*rectius* dal 1° giugno 2011) al 30 giugno del 2011 e un secondo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Sul termine per il versamento del contributo 2011 interviene ora l'art. 7, comma 3 del nuovo Testo Unico Sistri, stabilendo che le somme siano versate al momento dell'iscrizione e negli anni successivi entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono.
Ecco allora che il regolamento, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 aprile 2011, modifica il termine per il pagamento dei contributi annuali, con differimento al 30 aprile 2011 dell'originario termine del 31 gennaio 2011, ormai già scaduto da molti mesi.

In precedenza la notizia dello slittamento del termine, dapprima apparsa sul portale internet del Sistri con l'annuncio dell'imminente pubblicazione del testo unico, era stata affidata al manuale operativo Sistri, che al paragrafo 6.2. preavvisava che l'art. 7 dell'emanando Testo Unico Sistri avrebbe fissato "al 30 aprile la data del versamento riferito all'anno solare a partire dal 2011"; inoltre, il successivo paragrafo 6.2.1. del manuale operativo anticipava l'estratto inedito del citato articolo 7 del regolamento ministeriale non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. In modo poco ortodosso, un nuovo atto sembrava aggiungersi al novero delle fonti del diritto: l'anteprima di decreto ministeriale presentata in un manuale operativo riportato su un sito *on line*.

Pone fine allo stato di incertezza la pubblicazione del decreto 18 febbraio 2011 nella Gazzetta ufficiale del 26 aprile 2011. Con i consueti colpi di teatro cui il Sistri ci ha abituato, il termine per il versamento del contributo è stato ufficialmente prorogato in prossimità del 30 aprile 2011, ovvero a ridosso della stessa data della proroga preannunciata in modo informale.

Ma vi è di più: la nuova scadenza nasce già anacronistica, poiché il decreto n. 52/2011 entrerà in vigore il giorno 11 maggio 2011, quindi in data successiva al termine in esso previsto per saldare i contributi. Si delinea un quadro disarticolato, ove lo scaduto termine del 31 gennaio 2011 è posticipato al 30 aprile 2011, per effetto di un decreto pubblicato il 26 aprile 2011, che entrerà in vigore soltanto in data 11 maggio 2011.
A sua volta, il pacchetto sanzionatorio Sistri anche in relazione al ritardato versamento del contributo sarà applicabile soltanto dal 1° giugno 2011, in quanto ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 205/2010 le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188-*bis* lettera a) saranno applicabili a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2 del D.M. 17 dicembre 2009. E, ricordiamolo, si tratta di un termine già differito al 31 dicembre 2010 dal successivo decreto 28 settembre 2011 e poi ulteriormente prorogato al 31 maggio 2011 dall'art. 1, comma 1 del decreto 22 dicembre 2010.

Dunque, salvo colpi di scena dell'ultima ora, le sanzioni amministrative correlate al mancato rispetto della scadenza normativa saranno applicabili soltanto dal 1° giugno 2011. Si sottolinea che in tema di illeciti amministrativi vige il principio di legalità della sanzioni amministrative, poiché l'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, specificando *in subiecta materia* l'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, dispone che nessuno possa essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Rilevante corollario del principio di legalità è quello di irretroattività, inteso come divieto di applicazione retroattiva della fattispecie amministrativa punitiva a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che prevede la sanzione amministrativa medesima.[1] Dunque, *nullum crimen, nulla poena sine proevia lege*: ai soggetti che verseranno il contributo tardivamente rispetto al 30 aprile 2011, ma comunque entro il 31 maggio 2011, non potranno applicarsi retroattivamente le sanzioni amministrative previste dall'art. 260-*bis*, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, rischiandosi altrimenti una surrettizia violazione del principio di irretroattività della sanzione amministrativa. *Ça va sans dire*, "nell'ottica di certezza del diritto e di uniformità della relativa interpretazione".

Stefania Pallotta

Pubblicato il 1 maggio 2011

Parte del presente testo è tratto dal nuovo corso a cura dell'autrice
"Le sanzioni amministrative ambientali –
Aggiornato al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
e al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205"

Vedi pagina "corsi&formazione" in www.dirittoambiente.com

[1] Da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5246.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)